

Domanda di rivendica nel fallimento, regime probatorio e limiti alla prova testimoniale

Cassazione civile, sez. I, 7 ottobre 2015, n. 20116. Presidente Ceccarini. Relatore Rosa Maria Di Virgilio.

Fallimento - Effetti sui beni del fallito - Domande di rivendica - Regime probatorio - Disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione - Onere della prova - Prova per testimoni e per presunzioni - Limiti

La dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, con la conseguenza che le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli artt. 619 c.p.c. e ss.; pertanto, il terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare, deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di avere acquistato in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene stesso non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, trovando applicazione l'art. 621 c.p.c., norma che esclude che il terzo opponente possa provare con testimoni (e quindi anche per presunzioni) il proprio diritto sui beni pignorati nell'azienda o nella casa del debitore, consentendo di fornire la prova tramite testimoni (o presunzioni) nel solo caso in cui l'esercizio del diritto stesso sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

(Nel caso di specie, la Corte del merito aveva rilevato che, anche indipendentemente dal limite del valore, la prova testimoniale era inammissibile, in quanto le prove capitolate vertevano, in sostanza, sulla dimostrazione delle date in cui sarebbero stati sottoscritti i documenti invocati dalla parte, ossia sulla data delle richieste di locazione finanziaria e di consegna degli automezzi, oltre che sul titolo della consegna, in palese elusione dell'art. 2704 c.c., trattandosi di prova vertente direttamente sulla data della scrittura. La Corte territoriale ha pertanto condiviso la decisione del Tribunale di non dare corso alla prova testimoniale, posto che non solo gli elementi offerti dalla parte non erano univoci per consentire la deroga al divieto generale, ma che in ogni caso i capitoli come formulati si ponevano in contrasto totale con i principi indicati.)

Pubblico registro automobilistico - Regime pubblicitario - Efficacia dell'iscrizione - Natura consensuale del contratto di

vendita di autoveicolo - Risultanze del registro - Valore di presunzione semplice

L'efficacia dell'iscrizione del bene nel P.R.A. è preordinata al solo fine di regolare pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa da uno stesso autore; al di fuori di tale ipotesi, considerata la natura consensuale del contratto di vendita di autoveicolo, e che quindi l'effetto traslativo della proprietà si realizza a seguito del mero consenso delle parti, ex art. 1376 c.c. le risultanze del pubblico registro hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 6/11/2008-12/2/2009, ha rigettato l'appello proposto da Fidis s.p.a., succeduta a S. Leasing s.p.a., nei confronti del Fallimento Trasporti Omnia Spedizioni di Scarpa Guido e C. s.a.s. avverso la sentenza del Tribunale di Venezia del 15/1-16/2/2004, di reiezione dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla S. Leasing avverso il rigetto della domanda di rivendica avanzata in relazione agli automezzi Iveco Magirus Mod. 440 e 38T tg (omissis), Iveco Magirus 440 R 38T tg (omissis), semirimorchio tg (omissis) e Iveco Magirus Eurotech 440E42 T/P tg (omissis).

La Corte d'appello nello specifico ha rilevato che le note di prima iscrizione dei veicoli al P.R.A. contenevano la sola dichiarazione di vendita degli automezzi da parte della venditrice Autosile Veicoli Industriali s.r.l. a S. Leasing, con sottoscrizione autenticata, autenticazione che non poteva riguardare le altre indicazioni risultanti dai singoli riquadri(e in particolare, il riquadro T quanto alla vendita a S. Leasing), mentre non risultava comunque il titolo dell'iscrizione del veicolo a nome di Trasporti Omnia Spedizioni di Scarpa Guido e C. s.a.s.), da cui l'irrelevanza di tali note come ritenuto dal Tribunale, posto che anche qualora la parte rivendicante si avvalga dell'intestazione nel predetto Registro, avendo l'iscrizione natura dichiarativa, questa è inidonea a superare la presunzione di appartenenza al debitore del bene rinvenuto nella casa o nell'azienda, derivante dal principio ex art. 621 c.p.c., applicabile nel procedimento ex art. 103 L. Fall..

Quanto alla deduzione dell'esistenza dei presupposti correlati alla specifica attività commerciale svolta dall'appellante, tali da rendere verosimile l'esistenza del diritto, al fine di derogare al divieto di prova testimoniale ex art. 621 c.p.c., la Corte del merito ha rilevato che, anche indipendentemente dal limite del valore, la prova testimoniale era inammissibile, in quanto le prove capitolate vertevano, in sostanza, sulla dimostrazione delle date in cui sarebbero stati sottoscritti i documenti invocati dalla parte, ossia sulla data delle richieste di locazione finanziaria e di consegna degli automezzi alla Trasporti Omnia, oltre che sul titolo della consegna, in palese elusione dell'art. 2704 c.c., trattandosi di prova vertente direttamente sulla data della scrittura.

La Corte territoriale ha pertanto condiviso la decisione del Tribunale di non dare corso alla prova testimoniale, posto che non solo gli elementi offerti dalla parte non erano univoci per consentire la deroga al divieto generale, ma che in ogni caso i capitoli come formulati si ponevano in contrasto totale con i principi indicati.

Ricorre avverso detta pronuncia Fidis s.p.a., con ricorso affidato a tre motivi.

Si difende il Fallimento con controricorso.

Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, facendo valere la violazione e falsa applicazione dell'art. 2704 c.c.; a riguardo, sottolinea che le note del P.R.A. con le dichiarazioni di vendita del R.D. n. 1814 del 1927, ex artt. 6 e 13 con sottoscrizione autenticata da notaio hanno valenza di scrittura con data certa, provano l'acquisto di S. Leasing dalla Autosile Veicoli Industriali e l'affidamento dei mezzi alla Trasporti Omnia Spedizioni.

1.2.- Col secondo mezzo, la ricorrente denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 621 c.p.c.; deduce di avere prodotto, a prova del proprio diritto di proprietà, oltre alle note di prima iscrizione al P.R.A., le polizze assicurative dei mezzi con vincolo a favore di S. Leasing e le fatture di acquisto emesse dalla Autosile Veicoli Industriali e, a prova del titolo diverso dalla proprietà qualificante la detenzione dei beni da parte del fallito, le richieste di locazione finanziaria per i veicoli ed i verbali di consegna dei mezzi.

Secondo la ricorrente, detti documenti rendono verosimile l'esistenza del diritto di S. Leasing, atteso l'oggetto sociale risultante dalla visura camerale del 5/9/02, nè le prove erano intese a dare certezza di data ai documenti, ma a provare l'acquisto dei mezzi da parte di S. Leasing e l'affidamento degli stessi alla fallita in locazione finanziaria.

1.3.- Col terzo, Fidis si duole del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che i capi di prova per testi erano intesi a provare fatti e non la data di documenti, come ritenuto dalla Corte veneta.

2.1.- I tre motivi di ricorso, strettamente connessi, vanno valutati unitariamente e presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.

Come affermato, tra le ultime, dalle pronunce 16158/2007 e 12684/2004, poichè la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli artt. 619 c.p.c. e ss.; pertanto, il terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare, deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di avere acquistato in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene stesso non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, trovando applicazione l'art. 621 c.p. e, che esclude che il terzo opponente possa provare con testimoni (e quindi anche per presunzioni) il proprio diritto sui beni pignorati nell'azienda o nella casa del debitore, consentendo di fornire la prova tramite testimoni (o presunzioni) nel solo caso in cui l'esercizio del diritto stesso sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

Quanto all'efficacia dell'iscrizione del bene nel P.R.A., la stessa è preordinata al solo fine di regolare pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa da uno stesso autore; al di fuori di tale ipotesi, considerata la natura consensuale del contratto di vendita di autoveicolo, e che quindi l'effetto traslativo della proprietà si realizza a seguito del mero consenso delle parti, ex art. 1376 c.c. le risultanze del pubblico registro hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova (così, tra le tante, le pronunce 321,5/2012, 22605/2009, 21055/2006,21955/2004). Ciò posto, va considerato che, col primo motivo, la parte vorrebbe far valere, al fine della rivendica, la data certa ex art. 2704 c.c. della dichiarazione di vendita da parte del venditore Autosile alla S. leasing, con sottoscrizione autenticata da notaio, del R.D. n. 1814 del 1927, ex artt. 6 e 13.

Orbene, a prescindere dal rilievo che l'art. 6 del citato R.D. attiene alla prima iscrizione del mezzo, mentre l'art. 13 riguarda l'annotazione dei successivi trasferimenti, di talchè le due norme non possono essere ambedue invocate, e posto che, come risulta dalla stessa sentenza, nel caso si trattava di prima iscrizione, va rilevato che, come osservato dalla Corte del merito con argomento neppure censurato dalla parte, l'autenticazione (e quindi la certezza della data) riguarda la sola dichiarazione di vendita da parte di Autosile e non già le altre indicazioni delle note, ed in particolare il titolo dell'iscrizione a nome di Trasporti Omnia.

Quanto alle doglianze relative alla violazione e falsa applicazione dell'art. 621 c.p.c. di cui al secondo motivo, va rilevato che il quesito formulato ex art. 366 bis c.p.c. è del tutto apodittico ed inteso ad affermare l'applicabilità dell' art. 621 c.p.c., norma che la Corte del merito ha specificamente e motivatamente applicato, ritenendo inidonei, in relazione all'attività esercitata dalla parte, gli elementi offerti dalla parte a consentire la deroga al divieto generale fissato da detta norma, e ad ammettere la prova testimoniale, non solo inammissibile per il generale divieto ex art. 2721 c.c., ma altresì dedotta in palese elusione del disposto di cui all'art. 2704 c.c..

Quanto infine al lamentato vizio di motivazione, oltre al profilo di inammissibilità del momento di sintesi, formulato senza indicare le ragioni che, in tesi, renderebbero la motivazione contraddittoria o insufficiente (la sintesi si limita ad indicare il fatto controverso come "l'essere oggetto(thema probandum) delle prove orali formulate da S. Leasing s.p.a. la data di documenti e non invece fatti e comportamenti aventi rilevanza negoziale"), va in ogni caso rilevato che il Giudice del merito, oltre a rilevare il profilo di inammissibilità delle prove dedotte ex art. 2721 c.c. "da solo dirimente"(pag. 11 della sentenza), ha specificamente argomentato in relazione all'elusione dell'art. 2704 c.c. vertendo i capi di prova "in sostanza, sulla dimostrazione delle precise date in cui sarebbero stati sottoscritti i documenti invocati a sostegno dell'assunto dell'opponente, ossia sulla concreta datazione delle richieste di locazione finanziaria e di consegna degli automezzi alla ditta Trasporti Omnia Spedizioni, oltre che sul titolo di tale consegna".

E tale rilievo è conforme all'orientamento, tra le ultime, affermato nelle pronunce 23793/06 e 24793/08).

Per completezza di motivazione, va infine rilevato che nel caso non potrebbe utilmente richiamarsi la pronuncia 23215/2012, che ha concluso per l'idoneità a provare la proprietà in capo alla società di

leasing dell'iscrizione al P.R.A. del mezzo per acquisto diretto dal produttore, e quindi in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, e per l'operatività della presunzione del perdurare di tale diritto nel caso di annotazione nel P.R.A. del contratto di leasing stipulato con la società poi fallita, ritenendo verosimile l'esistenza del diritto di proprietà in capo alla società di leasing; ed infatti, in detto precedente il ragionamento presuntivo, ritenuto ammissibile alla stregua della natura dell'attività esercitata dalla società di leasing, ex art. 621 c.p.c., u.p. traeva origine e si giustificava alla stregua dell'acquisto diretto dal produttore, che invece non si dà nel caso di specie.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2015.